



COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Sassari

Piazza E. Lussu 1 – 08020 SAN TEODORO - tel 0784-8600 fax 0784-865192

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 29.03.2021

ART.1 - Finalità Questo regolamento ha lo scopo di promuovere, garantire e valorizzare la partecipazione popolare all'amministrazione del Comune, in nome ed attuazione del principio della democrazia partecipata, con l'intento di assicurare ai cittadini e all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante tra comunità e rappresentanze elettive. Sono pertanto istituite le Consulte per la Valorizzazione delle Frazioni, composte da rappresentanti della cittadinanza.

Si intende per frazione: un'entità appartenente ad un'area specifica del territorio comunale. Comprende, di norma, un centro abitato, nonché nuclei abitati e case sparse gravitanti sul centro;

Le Consulte, in particolare:

- sono entità associative senza fine di lucro, organizzate in modo analogo.
- per lo sviluppo delle loro iniziative o per manifestazioni temporanee, possono usufruire gratuitamente di spazi e aree pubbliche.

ART. 2 Divisione del territorio in frazioni

1. In attuazione del principio di autonomia sancito dall'art. 114 della Costituzione ed in base all'art.9 della legge n.1228/1954, il territorio del Comune è suddiviso nelle seguenti frazioni:

Frazioni: Monte Petrosu, Lutturai, Lu Fraili, Nuragheddu, Li Teghj, L'Alzoni, Sitagliacciu, Li Cupuneddi, Lu Lioni, Li Mori, La Suaredda, La Traversa, Lu Stazzu di Mezzu, Badualga, Terrapedda, Buddittogliu, Straulas, Tiridduli, La Pattimedda, Silimini, Stazzu Brucjatu, Schifoni, Franculacciu.

2. L'ambito territoriale di ciascuna frazione sarà identificato in apposita planimetria, cui si aggogheranno i comparti agricoli.

3. le cd. " case sparse", presenti sul territorio, faranno riferimento alla frazione più prossima.

ART. 3 Revisione della divisione del territorio

1. I confini ed il numero delle frazioni possono essere modificati con deliberazione della Giunta comunale.

2. Con deliberazione della Giunta comunale, sentite le Consulte, si può procedere anche all'aggregazione di due o più frazioni, se particolari condizioni lo richiedono.

ART. 4 Composizione, nomina e requisiti

1. Come previsto dall'art.46 dello Statuto comunale e dalle linee programmatiche di mandato, saranno istituite le Consulte per la Valorizzazione delle Frazioni, composte da un Presidente e un Segretario, aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e residenti nella singola frazione.
2. La funzione di componente della Consulta è gratuita, onorifica e volontaria, così come la partecipazione di qualsiasi altro soggetto non facente parte della stessa ma, comunque, legittimato a presenziare in forza di questo regolamento.
3. Non sono previsti rimborsi spese, riconoscimenti o prestazioni di carattere economico.

ART. 5 - Durata delle Consulte

1. Le Consulte per la Valorizzazione delle Frazioni restano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, rinnovando i propri organi ogni 12 mesi.
2. In caso di dimissioni o di decadenza del Presidente, si provvede alla sua sostituzione secondo le modalità previste all'art.7.

ART. 6 - Organi delle Consulte Sono organi delle Consulte:

Il Presidente - il Segretario

ART. 7 - Presidente, segretario e convocazione

1. I residenti delle frazioni provvedono con elezione pubblica e voto segreto, a scegliere il Presidente e il Segretario. Saranno eletti i candidati che risulteranno i più votati dai residenti delle frazioni. Entro cinque giorni dalla nomina, il Presidente darà comunicazione al Sindaco delle avvenute nomine.
2. Il Presidente di ogni Consulta rimane in carica per un periodo di 12 mesi ed è rieleggibile. Al termine del mandato, si procede a nuove elezioni.
3. Il Presidente convoca e presiede la seduta, fissandone la data e gli argomenti da trattare. Ogni residente della frazione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della stessa. Il Presidente decide sulla richiesta.
4. Il Presidente convoca la Consulta ogni qualvolta ve ne sia necessità e, di norma, almeno una volta ogni due mesi. La convocazione è disposta con avviso scritto, diffuso almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dove si tiene la seduta e l'ordine del giorno da trattare, da affiggere nei luoghi pubblici della frazione interessata, nonché da pubblicare sul sito internet istituzionale.
5. La seduta della Consulta è valida quando sono presenti entrambi gli organi.
6. Le sedute sono pubbliche.

ART. 8 - Sedute e verbali

Di tutte le proposte adottate dalle Consulte dovrà essere redatto un sintetico verbale, trasmesso in copia alla Giunta entro quindici giorni dalla seduta.

ART. 9 - Compiti delle Consulte

1. Le Consulte hanno lo scopo di promuovere ed incentivare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa. Hanno funzioni propositive, consultive e di studio, da esercitare in relazione agli interessi collettivi e diffusi della comunità residente nell'ambito territoriale delle frazioni.
2. Stimolano la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione delle frazioni e territori annessi. Si occuperanno, nell'ambito di confronti con Sindaco e Giunta, di discutere e analizzare le diverse problematiche delle frazioni, in particolare legate a temi infrastrutturali, ambientali, di decoro urbano, sociali e culturali, compresi eventi e manifestazioni di intrattenimento. Si occuperanno di organizzare almeno un'assemblea annuale in ogni singola frazione per presentare lo stato delle attività svolte, di quelle in corso e in discussione.
3. Perseguono l'equa e l'equilibrata fruizione dei beni comuni ed in particolare del territorio, quale risorsa dell'intera comunità.
4. L'Amministrazione comunale sarà messa a conoscenza dal Presidente di ogni Consulta di ogni atto e/o provvedimento che riguardi questioni ritenute di interesse della singola frazione.
5. Trimestralmente, e/o ogni qualvolta vi siano esigenze di particolare rilievo, gli organi delle Consulte di ogni singola frazione si incontreranno con il Sindaco e l'Amministrazione per discutere e analizzare insieme le diverse problematiche afferenti il proprio territorio;
5. I pareri espressi dalle Consulte sono sempre facoltativi e mai obbligatori e/o vincolanti. In particolare, la loro richiesta o tardiva adozione e/o trasmissione non può mai costituire fattore di ritardo ed aggravio del procedimento, normativamente vietato in base all'art. 1, comma secondo, della Legge n. 241/1990.
6. Il Comune può mettere a disposizione delle Consulte, per l'esercizio delle attività di questo regolamento, spazi, risorse umane e strumentali adeguate allo scopo, secondo il principio di razionalizzazione ed invarianza delle spese e senza aggravii economici a carico del Comune. In linea generale le riunioni si svolgono a rotazione nel Palazzo Comunale o in altri edifici pubblici, ma anche in siti privati messi a disposizione dai singoli cittadini nelle frazioni.
7. Il Comune mette a disposizione, per la divulgazione della attività delle Consulte, le bacheche pubbliche, il sito internet e i social network istituzionali.

ART. 10 - Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

ART. 11 – Diffusione

Il regolamento sarà reso conoscibile con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e mediante la sua diffusione in ogni frazione .